



NOTA OPERATIVA

N. 7/2023

OGGETTO: *Gli organi di amministrazione e controllo delle Associazioni: ruoli, funzioni e responsabilità.*

1. Introduzione

Le Associazioni riconosciute e non riconosciute sono enti non commerciali, disciplinate dal Codice civile nel Libro Primo, Capo Secondo e Terzo, e dal Decreto Legislativo n. 117/2017 “Codice del Terzo settore” in quanto considerate Enti del Terzo settore.

Nel merito, l’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 117/2017, specifica che: *“Sono enti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privati diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”*. Pertanto, per essere considerato un Ente del Terzo Settore è necessario perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi.

Con lo stesso decreto 117/2017, sono state introdotte specifiche disposizioni finalizzate a regolamentarne l’ordinamento e l’amministrazione delle Associazioni. Però, è da precisare che le statuite disposizioni non vengono sempre considerate obbligatorie e, pertanto, viene lasciata alle Associazioni un’ampia possibilità nel regolare diversamente procedure e competenze.

Le Associazioni del Terzo settore possono acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a condizione che il patrimonio minimo (somma liquida e disponibile) non sia inferiore a **15.000 euro**.

Per quanto concerne la materia di **organizzazione e funzionamento**, la struttura delle Associazioni è formata dai seguenti tre organi:

- 1) Assemblea dei soci/associati;
- 2) Organo di amministrazione;
- 3) Organo di controllo (Collegio sindacale, Sindaco unico e Revisore).

Lo statuto o il regolamento interno possono prevedere la nomina di altri organi, anche temporanei, stabilendone sia le modalità di nomina che i poteri.